

Bruxelles, 25.7.2017
COM(2017) 384 final

2017/0162 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti¹ è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. L'accordo ha istituito, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio del visto ai cittadini armeni. L'articolo 12 dell'accordo ha istituito un comitato misto incaricato fra l'altro di controllare l'applicazione dell'accordo. Il comitato misto ha rilevato l'esigenza di adottare orientamenti comuni per garantire un'attuazione armonizzata delle disposizioni dell'accordo da parte dei consolati degli Stati membri Schengen, nonché per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le altre disposizioni delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.

Tali orientamenti non sono parte dell'accordo e non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo prevale sul regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)² sui punti disciplinati da entrambi.

Le disposizioni contenute nel codice dei visti si applicano a tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto e il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o le regole generali relative al colloquio personale con il richiedente.

Questioni non contemplate dall'accordo quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri dell'UE e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate anch'esse dalle norme Schengen e, se del caso, dal diritto nazionale.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo, le disposizioni volte a facilitare il visto contenute nell'accordo si applicano ai cittadini dell'Armenia solo qualora essi non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù del regolamento n. 539/2001³. Di fatto, se la Repubblica d'Armenia dovesse essere trasferita nell'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto, che figura nell'allegato II del regolamento n. 539/2001, l'accordo cesserebbe di applicarsi. Tuttavia, poiché una siffatta esenzione verrebbe accordata unicamente ai titolari di passaporti biometrici (esenzione da specificare in una nota a piè di pagina nell'allegato II), l'accordo continuerebbe ad applicarsi ai cittadini armeni titolari di passaporti non biometrici.

¹ Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 2).

² GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

³ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Gli orientamenti, che saranno adottati dal comitato misto a seguito dell'adozione di una posizione dell'UE basata sulla presente proposta, dovranno spiegare in dettaglio le disposizioni dell'accordo affinché esso sia attuato correttamente e coerentemente.

Gli orientamenti tengono conto del codice dei visti e degli altri atti legislativi nel settore della politica dell'UE in materia di visti. L'obiettivo è garantire che il personale consolare degli Stati membri agisca in conformità dell'*acquis* dell'UE in materia di visti quando applica l'accordo.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha discusso il progetto di orientamenti insieme alle autorità competenti della Repubblica d'Armenia nelle riunioni del comitato misto del 10 settembre 2014, 29 aprile 2015 e 15 giugno 2016, e in occasione di scambi di e-mail tra le Parti contraenti tra una riunione del comitato e l'altra. Per numerosi problemi è stata necessaria un'analisi approfondita prima di giungere ad un compromesso soddisfacente, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni professionali dei giornalisti e dei trasportatori (cfr. punto 2.2.1, lettere e) e k), degli orientamenti).

Gli Stati membri sono stati consultati sul progetto di orientamenti accluso alla presente proposta di decisione del Consiglio nel quadro della cooperazione locale Schengen a Erevan e del gruppo di lavoro sui visti (ultima consultazione: 26 novembre 2016). La versione definitiva degli orientamenti è stata approvata dal comitato misto alla terza riunione, tenutasi il 15 giugno 2016.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e l'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti⁴ (in appresso l'"accordo") istituisce un comitato misto e prevede che esso debba, in particolare, controllare l'applicazione dell'accordo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
- (3) Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che i consolati degli Stati membri applichino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra l'accordo e le disposizioni delle Parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁶; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad

⁴ GU L 289 del 31.10.2013, pag. 2.

⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.)

⁶ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁷ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).